**Regime Inps agevolato per i nuovi forfetari**

Con le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019 per il regime dei forfetari, ampliando la platea dei possibili destinatari, riparte una nuova tornata di contribuenti che, se intendono fruirne, entro il **28.02.2019** dovranno aderire al **regime agevolato Inps per i forfetari**.

Il regime agevolato Inps in oggetto, si ricorda, prevede (al c. 77, L. 190/2014) la possibilità per i contribuenti di avere una **riduzione del 35%** **della contribuzione dovuta** ai fini previdenziali. Pertanto, la riduzione del 35% opera sia sul reddito non eccedente il minimale, quindi sui fissi, che sul reddito eccedente il minimale.  
Va menzionato che la riduzione determina anche un **accreditamento di mesi ai fini pensionistici inferiore rispetto al versamento integrale**; pertanto, un soggetto che vorrà vedersi accreditare i 12 mesi di contributi, dovrà versare il 100% o comunque la differenza per raggiungere il contributo dovuto sul minimale. Occorre quindi effettuare una valutazione di merito circa la propria posizione previdenziale: per esempio, se dovessero mancare pochi anni alla pensione, forse varrebbe la pena finire il versamento senza riduzioni che comporterebbero accreditamenti di mesi inferiori in proporzione ai 12 spettanti.  
Inoltre, l'adesione a tale regime implica l'**impossibilità** **di fruire dei benefici per gli iscritti sopra i 65 anni di età e sotto i 21 anni**; l'uscita dal regime stesso (dall'esercizio successivo alla perdita dei requisiti o al recesso) determina l'**impossibilità di rientrarvi nuovamente** in futuro. Al contrario del regime forfetario, che invece può operare un anno, consentire al soggetto di fuoriuscire l'anno successivo (per esempio, per superamento della soglia di 65.000 euro) per poi rientrare l'anno dopo ancora.

Per aderire al regime agevolato Inps, occorre presentare una **domanda telematica** attraverso il proprio cassetto previdenziale, accedendo alla voce “*domande telematizzate*”, “*regime agevolato come da art. 1, comma 111 ss L. 208/2015*” (ossia il riferimento normativo della legge di Stabilità che ha modificato il comma 77 introducendo la riduzione del 35% al posto del precedente esonero); si deve cliccare su “*adesione*”.

È possibile effettuare l'adesione **fino al 28.02.2019** per coloro che vogliono fruire della riduzione a partire dall'anno 2019. In seguito, ossia negli anni successivi, non sarà più necessario presentare alcuna domanda, se non quella di recesso, se si intende appunto abbandonare il regime agevolato per tornare all'ordinario. In tal ultimo caso, non sarà poi più possibile riaccedervi in futuro.